

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1995

relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante la prosecuzione dell'azione di sostegno all'amministrazione della città di Mostar da parte dell'Unione europea

(95/517/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

vista la decisione 93/603/PESC del Consiglio, dell'8 novembre 1993, relativa all'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea concernente il sostegno all'inoltro dell'aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾, e le decisioni 93/729/PESC ⁽²⁾, 94/308/PESC ⁽³⁾, 94/790/PESC ⁽⁴⁾ e 95/23/PESC ⁽⁵⁾ che adattano e prorogano tale decisione,

viste le conclusioni della presidenza in occasione del Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994,

viste le conclusioni del Consiglio del 31 ottobre 1994,

DECIDE:

1. È confermata l'amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 23 luglio 1994, come contributo alla creazione di un'amministrazione unica, pluri-etnica e duratura della città. Il memorandum d'intesa, approvato dal Consiglio il 13 e 14 giugno 1994 e firmato a Ginevra il 5 luglio 1994, definisce le condizioni di applicazione di tale azione comune.
2. La dotazione totale per l'amministrazione di cui al paragrafo 1 per il periodo fino al 22 luglio 1996 sarà stabilita con decisione successiva.

La totalità dell'importo è a carico del bilancio generale delle Comunità europee. La gestione finanziaria di questa spesa deve conformarsi alle procedure e norme comunitarie applicabili in materia di bilancio.

3. I fondi sono versati su un conto predisposto presso l'amministratore di Mostar.

4. L'attuazione dell'azione di sostegno, segnatamente per quanto riguarda i mezzi finanziari disponibili a tal fine nei limiti previsti, ha luogo secondo le seguenti modalità.

L'amministratore valuta le necessità e i mezzi necessari per finanziarle e sottopone questi elementi alla presidenza del Consiglio.

In base a tali elementi la presidenza, assistita da un gruppo consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri con la collaborazione della Commissione, fornisce gli orientamenti e determina le misure necessarie per far fronte a tali necessità e decide di sbloccare per quote gli importi necessari al loro finanziamento.

L'amministratore provvede all'esecuzione di tali orientamenti e di tali misure e presenta periodicamente relazioni alla presidenza che le trasmette al gruppo consultivo e alla Commissione.

La Corte dei conti delle Comunità europee è invitata a provvedere al controllo dei conti dell'amministratore.

5. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione; essa si applica fino al 22 luglio 1996.
6. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA

⁽¹⁾ GU n. L 286 del 20. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1993, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 134 del 30. 5. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 17. 12. 1994, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 33 del 13. 2. 1995, pag. 1.